

# *Comune di CASTREZZATO*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE**

- D.Lgvo 31.03.98 N. 114
- L.R. 21.03.2000 N. 15
- e successive modificazioni

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 42 DEL 15.12.2006  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 35 DEL 26.09.2007**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE**

ART. 1- LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

ART. 2- DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

ART. 3- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 4- MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 5- REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

ART. 6- NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

ART. 7- MODIFICHE

ART. 8- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

ART. 9- PRESENZE

ART. 10- GESTIONE DEL MERCATO

ART. 11- SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

ART. 12- SUBINGRESSO

ART. 13- MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI MERCE

ART. 14- POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 15- NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 16- COSAP

ART. 17- PUBBLICITA' DEI PREZZI

ART. 18- CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

ART. 19- SANZIONI

ART. 20- RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 21- ABROGAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale in attuazione di quanto previsto da:

- D.Lgvo 21/03/98 N. 114
- L.R. 21/3/2000 N. 15

e successive modificazioni

## **ART. 1**

### **LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

Il mercato si svolge con cadenza SETTIMANALE nella giornata di MARTEDI', in via XXV APRILE, nell'ambito dell'area definita dallo schema allegato, osservando l'orario di vendita stabilito dall'apposita ordinanza sindacale.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Natale e Capodanno nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare, con apposita ordinanza, la data anticipata di svolgimento.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro e rifiuti un'ora dopo il termine dell'orario di vendita.

## **ART. 2**

### **DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA**

L'area complessiva del mercato occupa mq. 1350.00 circa ed è strutturata in:

- N°32 posteggi
- N°1 posteggio riservato al produttore agricolo

E più precisamente:

**categoria 1.** - area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnata nello schema allegato con colore verde): **n. 8 posteggi;**

**categoria 2.** - area riservata alla vendita di prodotti di abbigliamento, accessori ed affini quali abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature, pelletteria, abbigliamento intimo, calze, bigiotteria, prodotti tessili per l'arredamento della casa, merceria e similari (contrassegnata nello schema allegato con colore rosa): **n. 20 posteggi;**

**categoria 3.** - area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari generi diversi quali piante e fiori, musicassette-cd, casalinghi, prodotti per l'igiene della persona e della casa e similari (contrassegnata nello schema allegato con colore azzurro): **n. 4 posteggi;**

- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnata nello schema allegato con colore bianco): **n. 1 posteggio.**

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere dotata del relativo nulla-osta sanitario dell'ASL competente o, in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria che abiliti alla vendita.

Agli operatori di una categoria è vietata la vendita dei prodotti di cui alle altre categorie.

### **ART. 3**

#### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata dall'ufficio commercio a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000.

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

### **ART. 5**

#### **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE**

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni veicolo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dall'Ufficio di polizia locale.

### **ART. 6**

#### **NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO**

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere

istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

## **ART. 7**

### **MODIFICHE**

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

## **ART. 8**

### **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI**

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non abbiano altri posteggi nella medesima giornata di mercato, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

## **ART. 9**

### **PRESENZE**

Sono considerate **presenze** in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Sono considerate **presenze effettive** in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare all'Ufficio di polizia locale entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza
- presentare all'ufficio di polizia locale entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Locale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

## ART. 10

### GESTIONE DEL MERCATO

La gestione ed il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di polizia locale.

Gli agenti di polizia locale provvedono alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
  - le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
  - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione
- oltre a redigere la relazione annuale di gestione.

## ART. 11

### SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

In caso di violazioni di particolari gravità o di recidiva il responsabile del servizio commercio può disporre la **sospensione** dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il responsabile dell'Ufficio commercio **revoca** l'autorizzazione nel caso di:

- mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;
- perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- in caso di subingresso:

- per atto tra vivi qualora non sia comunicato all'ufficio commercio l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà, salvo proroga di 30 giorni in caso di comprovata necessità;
- per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata all'ufficio commercio la comunicazione di subingresso;

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

## **ART. 12**

### **SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgvo n. 114/1998 e sempre che si provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Il subingresso è ammesso nel rispetto sia del settore merceologico che della categoria merceologica del posteggio prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta all'Ufficio commercio del comune.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg. in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

## **ART. 13**

### **MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI MERCE**

Gli operatori già concessionari di posteggio non possono cambiare la tipologia della merce da vendere se non nel rispetto sia del settore merceologico che della categoria merceologica del posteggio prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

La relativa comunicazione va rivolta all'Ufficio commercio del comune.

## **ART. 14**

### **POSTEGGIO RISERVATO AL PRODUTTORE AGRICOLO**

Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. LGS. 228/2001 è riservato, di norma ai margini del mercato, numero 1 (uno) posteggio. Il posteggio non utilizzato dal produttore agricolo, nel giorno di non occupazione, per motivi di sicurezza e di viabilità non verrà assegnato.

## **ART. 15**

### **NORME IGIENICO SANITARIE**

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 03.04.2002 oltre che ai regolamenti dell'ASL territorialmente competente ed alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

## **ART. 16**

### **COSAP**

Il comune fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico per l'area mercatale e per l'area mercatale attrezzata.

## **ART. 17**

### **PUBBLICITA' DEI PREZZI**

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

## **ART. 18**

### **CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 L.R. N. 15/2000, può essere istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

La commissione o, qualora non istituita, le organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti e degli atti comunali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

## **ART. 19**

### **SANZIONI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del D. L.gvo n. 114/98, limitatamente alla fattispecie delle violazioni e relative sanzioni, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00. Sono richiamate le modalità procedurali di cui alla legge 689/81.

## **ART. 20**

### **RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgvo n. 114/1998

alla L.R. N. 15/2000 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 21**

#### **ABROGAZIONE**

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.